Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 259

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 2 novembre 1942 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 ottobre 1942-XX, n. 1229.

**Concessione al Ministro per l'aeronautica della facoltà di riammettere in servizio permanente effettivo ufficiali della Regia aeronautica in congedo speciale aventi particolari requisiti.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Gli ufficiali della Regia aeronautica collocati in congedo speciale in seguito a domanda, che abbiano trascorso un periodo non superiore a sei mesi in detta posizione senza essere richiamati alle armi e che, successivamente, in seguito a richiamo, abbiano prestato lodevole servizio per almeno dodici mesi, di cui sei presso reparti operanti, possono essere riammessi in servizio permanente effettivo — purchè esista nel grado la necessaria vacanza — a giudizio insindacabile del Ministro per l'aeronautica, sentito il parere della Commissione superiore di avanzamento.

A tali effetti si considera come trascorso presso reparti operanti anche il periodo di servizio effettuato lontano dai reparti stessi per ferite o infermità riportate in servizio di guerra.

La riammissione in servizio permanente effettivo ha luogo col grado rivestito nel congedo speciale, previa deduzione dell'anzianità relativa al tempo trascorso in detta posizione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 12 ottobre 1942-XX, n. 1230.

**Istituzione del monopolio di produzione e di vendita dello zucchero saccarinato.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 29 marzo 1940-XVIII, n. 295, concernente la produzione nel Regno della saccarina;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuti lo stato di necessità derivante da cause di guerra e la necessità di urgenti misure di carattere tributario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno, d'intesa coi Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, e per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al Ministro per le finanze di provvedere alla fabbricazione ed alla vendita nell'interno del Regno, per conto dello Stato, in regime di monopolio, zucchero del quale sia stato aumentato il potere dolcificante mediante l'aggiunta di saccarina.

A tal fine il Ministro per le finanze ha facoltà di ordinare che in una o più fabbriche o raffinerie siano posti a disposizione della Amministrazione finanziaria uno o più reparti che possano essere isolati dal restante della fabbrica o raffineria e siano riconosciuti adatti al compimento dell'operazione suindicata.

La quantità di zucchero saccarinato da preparare e da mettere in vendita in ogni esercizio finanziario sarà stabilita dal Ministro per le finanze d'intesa con quello per l'agricoltura e le foreste.

Art. 2.

La saccarina necessaria per la preparazione dello zucchero saccarinato potrà essere acquistata, ove occorra, anche all'estero. In questo caso sarà ammessa all'importazione in deroga anche ai vigenti divieti di carattere economico ed in esenzione dai diritti doganali.

Art. 3.

Alla fornitura dello zucchero e della saccarina, alla preparazione dello zucchero saccarinato e alla fornitura dei relativi recipienti ed involucri, nonchè ai servizi di trasporto e di distribuzione, l'Amministrazione finanziaria è autorizzata a provvedere mediante contratti a trattativa privata o in economia e, ove occorra anche in base alle norme stabilite dalla legge 21 maggio 1940, n. 479, all'art. 2.

Art. 4.

Il prezzo di vendita in regime di monopolio dello zucchero saccarinato sarà stabilito con decreto del Ministro per le finanze.

Con lo stesso decreto sarà stabilita la misura del compenso da corrispondere ai rivenditori.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio ed a quant'altro occorra per la esecuzione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — PARESCHI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre* 1942-XXI
*Atti del Governo, registro* 450, *foglio* 114. — MANCINI

---

REGIO DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1942-XX, n. 1231.

**Norme per la disciplina dei viaggi sulle linee automobilistiche e filoviarie estraurbane.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2562, relativo alla concessione di filovie;

Vista la legge 28 settembre 1939-XVII, n. 1822, concernente la disciplina degli autoservizi di linea per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e del Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della guerra sono ammessi a viaggiare sulle autolinee e filovie estraurbane soltanto coloro che abbiano bisogno di servirsi di detti mezzi di trasporto per motivi di lavoro, o di studio, o attinenti attività agricole, industriali, commerciali, o per altre riconosciute necessità, proprie o familiari.

Salve le eccezioni di cui al successivo art. 3, l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente è demandato al podestà, assistito da una apposita Commissione.

Art. 2.

A coloro che si trovano nelle condizioni previste nel primo comma dell'art. 1, il podestà rilascia una tessera o un permesso, valevoli rispettivamente per più viaggi o per un solo viaggio di corsa semplice o di andata e ritorno.

Detti documenti non danno diritto al viaggio se non nel limite dei posti disponibili.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per l'interno, saranno approvati i modelli delle tessere e dei permessi e saranno altresì stabilite le norme per il rilascio e per l'uso di detti documenti.

Il rilascio dei documenti medesimi potrà essere subordinato al pagamento di un corrispettivo a titolo di rimborso di spesa entro il limite massimo che sarà stabilito con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per l'interno.

Art. 3.

I documenti di viaggio rilasciati per ragioni di servizio dalle Amministrazioni civili e militari tengono luogo dei permessi di cui all'art. 2.

Nei casi di accertata urgenza il permesso a compiere il viaggio può essere rilasciato anche dai Reali carabinieri o dalle autorità di pubblica sicurezza.

Art. 4.

Chiunque è sorpreso a viaggiare senza essere munito di uno dei documenti indicati negli articoli 2 e 3 è punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento.

Alla stessa pena soggiace l'agente dell'impresa esercente che ammette a viaggiare persona non munita dei documenti anzidetti.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno delle norme di cui all'art. 2 e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e il Ministro per le comunicazioni sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre* 1942-XXI
*Atti del Governo, registro* 450, *foglio* 120. — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 24 agosto 1942-XX, n. 1232.

**Modificazioni all'art. 12 del R. decreto 13 luglio 1939-XVII, n. 1354, riguardante l'organico degli ufficiali di complemento della Milizia nazionale portuaria.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, numero 1751, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 117, concernente l'istituzione della forza in congedo della Milizia nazionale portuaria;

Visto il R. decreto 13 luglio 1939-XVII, n. 1354;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni all'art. 12 del R. decreto 13 luglio 1939-XVII, n. 1354;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

L'art. 12 del R. decreto 13 luglio 1939-XVII, n. 1354, è sostituito con il seguente:

Art. 12. — L'organico degli ufficiali di complemento di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1751, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 117, è il seguente:

| | |
|---|---|
| Ufficiali superiori . . . . . . . . | n. 8 |
| Centurioni . . . . . . . . . . | » 10 |
| Ufficiali subalterni . . . . . . . . | » 12 |
| Totale . . . | n. 30 |

Per completare l'organico possono essere reclutati ufficiali in più del numero stabilito per ciascun grado purchè siano scoperti altrettanti posti nei gradi superiori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *ottobre* 1942-XXI
*Atti del Governo, registro n.* 450, *foglio* 101. — MANCINI

---

REGIO DECRETO 29 agosto 1942-XX, n. 1233.

**Aggregazione del Compartimento marittimo di Zara alla Direzione marittima della Dalmazia.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 3 marzo 1938-XVI, n. 243, e successive modifiche, con cui sono stabilite le tabelle delle circoscrizioni territoriali della marina mercantile;

Visto il R. decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, circa la sistemazione dei territori della Dalmazia che sono venuti a far parte integrante del Regno d'Italia;

Vista l'ordinanza del 21 gennaio 1942-XX, n. 75, con la quale il Governatore della Dalmazia, in virtù dei poteri conferitigli dal R. decreto 7 giugno 1941-XIX, n. 453, ha determinato la ripartizione del litorale dalmata agli effetti dell'amministrazione della Marina mercantile incorporando nella Direzione marittima della Dalmazia il Compartimento marittimo di Zara;

Ritenuta la necessità di sottrarre dalla vigente circoscrizione della Direzione marittima di Ancona quella del Compartimento marittimo di Zara che ne faceva parte;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il Compartimento marittimo di Zara, passato a far parte della Direzione marittima della Dalmazia, cessa di far parte della Direzione marittima di Ancona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 29 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *ottobre* 1942-XXI
*Atti del Governo, registro n.* 450, *foglio* 108. — MANCINI

---

REGIO DECRETO 5 settembre 1942-XX, n. 1234.

**Modificazioni allo statuto della libera Università di Camerino.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della libera Università di Camerino approvato con il R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2838, e modificato con i Regi decreti 20 settembre 1928-VI, n. 2250; 31 ottobre 1929-VIII, n. 2386; 20 novembre 1930-IX, n. 1939; 27 ottobre 1932-X, n. 2066; 27 dicembre 1934-XIII, n. 2439; 1° ottobre 1936-XIV, n. 2037; 14 marzo 1938-XVI, n. 885; 5 maggio 1939, n. 1172 e 11 luglio 1942-XX, n. 936;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044; 7 maggio 1936-XIV, n. 882; 30 settembre 1938-XVI, n. 1652; 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745; 1° luglio 1940, n. 992; 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526; 10 ottobre 1941, n. 1173, e 24 ottobre 1941-XIX, n. 1375;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della libera Università di Camerino, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 47. — Agl'insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria è aggiunto quello di « tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 5 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *ottobre* 1942-XXI
*Atti del Governo, registro* 450, *foglio* 112. — MANCINI

---

REGIO DECRETO 5 settembre 1942-XX, n. 1235.
**Modificazioni allo statuto della Regia università di Catania.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Catania, approvato con il R. decreto 20 aprile 1939-XVII, numero 1073, e modificato con i Regi decreti 16 ottobre 1940-XVIII, n. 1527, e 15 aprile 1942-XX, n. 424;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044; 7 maggio 1936-XIV, n. 882; 30 settembre 1938-XVI, n. 1652; 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745; 1° luglio 1940, n. 992; 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526; 10 ottobre 1941, n. 1173 e 24 ottobre 1941-XIX, n. 1375;
Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Catania, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:
Art. 39. — Agl'insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « clinica delle malattie tropicali e subtropicali ».
Dopo l'art. 60 è aggiunto il seguente:
« Art. 61. — Il professore di chimica farmaceutica e tossicologica è aggregato al Consiglio della facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali a termine dell'art. 15 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria ».
In conseguenza dell'aggiunzione del predetto articolo è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 5 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *ottobre* 1942-XXI
*Atti del Governo, registro* 450, *foglio* 109. — MANCINI

---

REGIO DECRETO 5 settembre 1942-XX, n. 1236.
**Modificazioni allo statuto della Regia università di Genova.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Genova, approvato con il R. decreto 7 ottobre 1926-IV, n. 2054, e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927-V, n. 2846; 25 ottobre 1928-VI, n. 3510; 31 ottobre 1929, n. 2396; 30 ottobre 1930-IX, n. 1859; 1° ottobre 1931-IX, n. 1371; 27 ottobre 1932-X, n. 2086; 6 dicembre 1934, n. 2281; 1° ottobre 1936-XIV, n. 2474; 20 aprile 1939, n. 1086, e 16 marzo 1942-XX, n. 324;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044; 7 maggio 1936-XIV, n. 882; 30 settembre 1938-XVI, n. 1652; 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745; 1° luglio 1940, n. 992; 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526; 10 ottobre 1941, n. 1173, e 24 ottobre 1941-XIX, n. 1375;
Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Genova, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:
Art. 9. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di « diritto agrario ».
Art. 23. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di « tecnica del commercio internazionale ».
Art. 24. — Il quarto comma è sostituito dal seguente: « La matematica generale è considerata propedeutica alla matematica finanziaria, alla statistica del 2° anno, all'economia politica comporativa del 2° anno, alla scienza delle finanze e diritto finanziario ed alla politica economica e finanziaria ».
Art. 26. — 1) Agli insegnamenti del gruppo tecnico è aggiunto quello di « tecnica del commercio internazionale ».
2) Agli insegnamenti del gruppo giuridico è aggiunto quello di « storia e dottrina del Fascismo ».

Art. 27. — È sostituito dal seguente:
« Presso la Facoltà funzionano i laboratori di:
geografia economica;
matematica;
merceologia;
studi aziendali;
studi economici;
studi giuridici.

Nei laboratori si svolgono opportune esercitazioni relative ai corsi d'insegnamento, viene integrata la cultura tecnica economica e giuridica dei giovani i quali vengono così addestrati al lavoro scientifico autonomo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 5 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1942-XXI*
*Atti del Governo, registro 450, foglio 113.* — MANCINI

---

REGIO DECRETO 5 settembre 1942-XX, n. 1237.

**Modificazioni allo statuto della Regia università di Torino.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Torino, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2284, e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927-V, n. 2788, 25 ottobre 1928-VI, n. 3484, 31 ottobre 1929, n. 2471, 18 settembre 1930-VIII, n. 1368, 22 ottobre 1931-IX, n. 1719, 27 ottobre 1932-X, n. 2083, 20 aprile 1939-XVII, n. 1118, 12 gennaio 1941-XIX, n. 34, e 27 aprile 1942-XX, n. 571;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044; 7 maggio 1936-XIV, n. 882; 30 settembre 1938-XVI, n. 1652; 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745; 1° luglio 1940, n. 992; 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526; 10 ottobre 1941, n. 1173, e 24 ottobre 1941-XIX, n. 1375;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Torino, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 41. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche è aggiunto quello di « teoria delle funzioni ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 5 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1942-XXI*
*Atti del Governo, registro 450, foglio 104.* — MANCINI

---

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 29 agosto 1942-XX.

**Decadenza dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Rino Efre Parenti.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 8 novembre 1940-XIX, col quale veniva confermata la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Rino Efre Parenti, quale componente del Direttorio nazionale del P.N.F.;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Rino Efre Parenti cessa dalla carica predetta perchè destinato ad altro incarico;

Visti gli articoli 3, 5 e 8 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Rino Efre Parenti decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Roma, addì 29 agosto 1942-XX

MUSSOLINI

(4113)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1942-XX.

**Approvazione dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1943-44.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269, e successivamente modificato con legge 25 maggio 1939-XVII, n. 880;

Decreta:

E' approvato l'annesso stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1943-44.

Roma, addì 30 settembre 1942-XX

*Il Ministro per le comunicazioni*
HOST VENTURI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

**Stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.**

| Numero dell'esercizio 1942-43 (1) | Numero dell'esercizio 1943-44 (2) | CAPITOLI – Denominazione (3) | Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1942-43 (4) | Variazioni che si propongono (5) | Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1943-44 (Col. 4 ± 5) (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **ENTRATA** | | | |
| 1 | 1 | Proventi della contribuzione di cui all'art. 5 del Regio decreto legge 1° febbraio 1925-III, n. 232 . . . . . . . . . . . | 1.022 000 | — | 1.022.000 |
| 2 | 2 | Canoni delle imprese portuali. | 40.000 | — | 40.000 |
| 3 | 3 | Proventi delle contribuzioni di cui all'art. 4 del Regio decreto-legge 1° febbraio 1925, A. III, n. 232, per la parte da destinare a provvedimenti atti a promuovere l'elevazione fisica e morale delle maestranze portuali . . . . . | 435.000 | — | 435.000 |
| 4 | 4 | Proventi eventuali diversi . . | 5.000 | — | 5.500 |
| | | | 1.502.000 | — | 1.502.000 |

| Numero dell'esercizio 1942-43 (1) | Numero dell'esercizio 1943-44 (2) | CAPITOLI – Denominazione (3) | Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1942-43 (4) | Variazioni che si propongono (5) | Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1943-44 (Col. 4 ± 5) (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **SPESA** | | | |
| 1 | 1 | Retribuzioni ed assegni al personale straordinario assunto per il funzionamento degli Uffici del lavoro portuale . | 770.000 | — | 770.000 |
| 2 | 2 | Indennità di trasferta e di missione . . . . . . . . . | 44.000 | — | 44.000 |
| 3 | 3 | Spese per provvedimenti atti a promuovere l'elevazione fisica e morale delle maestranze portuali o intese a tutelare gli operai sul lavoro ed ad accrescerne il rendimento . . . . . . . . . . . | 435.000 | — | 435.000 |
| 4 | 4 | Costruzione, manutenzione e miglioramento di fabbricati - Fitto di locali . . . . . . | 13.800 | — | 13.800 |
| 5 | 5 | Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, riscaldamento, consumo di acqua, spese postali telegrafiche e telefoniche, stampati, pubblicazioni e spese varie di ufficio . . . | 85.669 | — | 85.669 |
| 6 | 6 | Premi di operosità e di rendimento (art. 63, Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e R. decreto 17 febbraio 1924, A. II, n. 182 . . . . . . . | 110.000 | — | 110.000 |
| 7 | 7 | Medaglie di presenza ai membri del Comitato amministrativo e compenso al Segretario del Comitato stesso (art. 6 del Regio decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269). . . . . . . | 10.173 | — | 10.173 |

| CAPITOLI | | | Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1942-43 | Variazioni che si propongono | Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1943-44 (Col. 4 ± 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero dell'esercizio 1942-43 | Numero dell'esercizio 1943-44 | Denominazione | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | 8 | Sussidi al personale e rispettive famiglie . . . . . . . . | 5.000 | — | 5.000 |
| 9 | 9 | Spese casuali. . . . . . . . . | 3.000 | — | 3.000 |
| 10 | 10 | Premi di nuzialità e di natalità al personale straordinario . . . . . . . . . . . | 10.000 | — | 10.000 |
| 11 | 11 | Devoluzione al Fondo di riserva, dell'avanzo di gestione dell'esercizio . . . . . . . . | 15.358 | — | 15.358 |
| | | | 1.502.000 | — | 1.502.000 |

Roma, addì 30 settembre 1942-XX

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

*Il Ministro per le comunicazioni*
HOST VENTURI

(4083)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 15 ottobre 1942-XX.

**Approvazione della donazione di titoli dello Stato disposta a favore della G.I.L. dalla Società operaia ed agricola di mutuo soccorso di Ghemme (Novara).**

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che i soci della Società operaia ed agricola di mutuo soccorso di Ghemme (Novara), allo scopo di solennizzare il settantennale della fondazione della Società ed il ventennale della fondazione dei Fasci italiani di combattimento, riuniti in assemblea generale straordinaria il 6 agosto 1939-XVII, deliberarono all'unanimità di donare alla Gioventù italiana del Littorio i seguenti titoli dello Stato:

1) Certificato n. 12647 - Rend. Italiana 3,50 % 1912 - Lit. 52,50 . . . . . . . . L. 1.500
2) Certificato n. 210070 - Rend. Italiana 3,50 % 1912 - Lit. 175 . . . . . . . . . » 5.000
3) Certificato n. 219843 Rend. Italiana 3,50 % 1912 - Lit. 350 . . . . . . . . . » 10.000
4) Certificato n. 232637 - Rend. Italiana 3,50 % 1912 - Lit. 52,50 . . . . . . . . » 1.500
5) Certificato n. 250048 - Rend. Italiana 3,50 % 1912 . Lit. 35 . . . . . . . . . » 1.000
6) Certificato n. 304448 - Rend. Italiana 3,50 % 1912 - Lit. 70 . . . . . . . . . » 2.000

Totale . . . L. 21.000

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;
Veduto l'atto di donazione in data 3 agosto 1941-XIX a rogito del notaio dott. Federico Calderini, registrato a Novara il 4 agosto 1941-XIX al n. 228, vol. 248;
Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, numero 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

La donazione come sopra disposta dai soci della Società operaia ed agricola di mutuo soccorso di Ghemme è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1942-XX

*Il Segretario del P.N.F.*
*Ministro Segretario di Stato*
*Comandante generale della G.I.L.*
VIDUSSONI

(4110)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Scambio delle ratifiche della Convenzione monetaria fra lo Stato della Città del Vaticano e il Regno d'Italia**

Addì 10 ottobre 1942 ha avuto luogo nel Palazzo Apostolico Vaticano lo scambio delle ratifiche della Convenzione monetaria fra lo Stato della Città del Vaticano e il Regno d'Italia, stipulata in Roma il 20 giugno 1942.

(4112)

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Diffide per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*)

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengono rilasciati i nuovi:

| CATEGORIA del debito | NUMERO d'iscrizione | INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| Cons. 3,50 % (1906) | 382759 Solo per la proprietà | Merlo Giovanni, Edoardo ed Enrico di Federico, minori sotto la patria potestà del padre, residenti in Armo (Porto Maurizio) e figli nascituri maschi dallo stesso Merlo Federico di Gian Pietro, con vincolo d'usufrutto vitalizio a favore del detto Merlo Federico di Gian Pietro . . . . . . . . . . . . L. | 175 — |
| P. R. 3,50 % | 166587 | Brancaccio Rosina di Antonio, moglie di Giovanni Granozio, dom. in Giffoni Sei Casali (Salerno), con vincolo dotale . . . . . . . . . . . . » | 924 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 825709 Solo per la proprietà | Pollone Luciano di Enrico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, l'usufrutto spetta a Darbesio Amelia . . . . . . . . . . . » | 3500 — |
| P. R. 3,50 % | 254017 Solo per la proprietà | Come sopra . . . . . . . . . . . . » | 4900 — |
| Id. | 272868 Solo per la proprietà | Pollone Luciano di Enrico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano, l'usufrutto spetta a Darbesio Amelia . . . . . . . . . . . » | 507,50 |
| Cons. 3,50 % (1906) | 627881 Solo per la proprietà | Vece Ugo fu Antonino, minore sotto la patria potesta della madre Galiani Clementina, dom. a Penta, con usufrutto vitalizio a Galiani Clementina di Matteo . . » | 52,50 |
| Id. | 298779 Solo per la proprietà | Anselmi Nicola di Nicola, dom. a Deiva (Genova), vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Anselmi Geronima di Nicola, ved. di Paolo Bollo, dom. a Deiva (Genova) . . . . . . . . . . . . . » | 350 — |
| Rendita 5 % | 160636 Solo per la proprietà | Luongo Rita ed Anna fu Vincenzo, minori sotto la patria potestà della madre Craparelli Giulia di Francesco, ved. Luongo Vincenzo, dom. a Napoli, con usufrutto vitalizio a favore di quest'ultima . . . . . . » | 165 — |
| P. R. 3,50 % | 126076 | Costa Aurelia di Giovanni, moglie di Buono Salvatore, dom. a Genova, vincolata per dote . . . . . » | 350 — |

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

*Il direttore generale*: POTENZA

(2516)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffide per smarrimento di quietanze per versamento di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 170

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 701386, serie 7ª, di L. 83,50, rilasciata il 29 gennaio 1940 dall'Esattoria di Trapani, per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Benivegna Michele e Giuseppe fu Gaspare, secondo l'articolo 5 suppl. fabbricati del comune di Trapani, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Benivegna Michele fu Gaspare.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Trapani, l'attestazione, che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

*Il direttore generale*: POTENZA

---

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 171

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 7ª, n. 278737, di L. 70, rilasciata il 12 febbraio 1940 dalla Esattoria di Conselice, per il pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Baroni Giovanni di Sante ed altri, secondo l'art. 9 del ruolo fabbricati del comune di Conselice, con delega al Credito Romagnolo, sede di Ravenna, per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ravenna, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

*Il direttore generale*: POTENZA

---

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 172)

E' stato denunziato lo smarrimento della qcietanza serie 7ª, n. 790164, di L. 50, rilasciata il 26 febbraio 1941 dalla Esattoria di Belpasso, per il pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Paladino Giuseppe fu Nunzio, secondo l'art. 48 fabbricati del comune di Belpasso, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Paladino Nunzio di Giuseppe.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Catania, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

*Il direttore generale*: POTENZA

---

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 172-*bis*

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 7ª, n. 790165, di L. 16,75 rilasciato il 26 febbraio 1941 dalla Esattoria di Belpasso, per il pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Paladino Giuseppe fu Nunzio, secondo l'art. 48 fabbricati del comune di Belpasso, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Paladino Nunzio di Giuseppe.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Catania, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

*Il direttore generale*: POTENZA

---

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 173

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 42123, serie 4ª, di L. 200, rilasciata il 25 giugno 1937, dalla Esattoria di Pistoia, per versamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Melani Ugo, Eleonora, Irma e Azelia di Luigi, con l'usufrutto di 1/5 a Luigi, secondo l'art. 1594 del ruolo fabbricati del comune di Pistoia, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Melani Luigi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Pistoia, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

*Il direttore generale*: POTENZA

---

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 174

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 26355, serie 6ª, di L. 150, rilasciata il 14 aprile 1940 dalla Esattoria comunale di Subbiano, pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Dolfi Alberto fu Guido, e Cellesi Amerigo, secondo l'articolo 1 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Aguzzi Tullio fu Giacobbe per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Arezzo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

*Il direttore generale*: POTENZA

---

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 175

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze numero 676896, di L. 1370 e n. 154158, di L. 1366, rilasciate rispettivamente il 30 marzo e il 17 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Voghera, pel pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Consorzio agrario cooperativo vogherese » secondo l'art. 383 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Grassi Giuseppe di Antonio per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Pavia, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

*Il direttore generale*: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 176

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 8ª, n. 1396, di L. 133,30, rilasciata il 9 ottobre 1939 dall'Esattoria comunale di Serramanna, pel pagamento della quinta e sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, numero 1743, dovuta dalla ditta Manios Ortu Luigi di Francesco, secondo l'art. 20 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Manios Ortu Luigi di Francesco per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cagliari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

*Il direttore generale*: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 177

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 8ª, n. 86588, di L. 202, rilasciata il 24 luglio 1940 dall'Esattoria comunale di Antrodoco, pel pagamento della prima, seconda e terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5%, di cui al R. decreto legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Vallocchia Carmine, Alessandro e Giandomenico fu Bernardino, secondo l'art. 5 del ruolo fabbricati del comune di Castel S. Angelo, con delega a Vallocchia Alessandro fu Berardino per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Rieti, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

(2517) *Il direttore generale*: POTENZA

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia « Udine-Pontebba »

Si notifica che nel giorno di venerdì 20 novembre 1942-XXI, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avrà luogo la 67ª estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia Udine-Pontebba in base alla legge 29 giugno 1876, n. 3181.

Le obbligazioni da estrarre, giusta la tabella di ammortamento, sono 687 sulle 42.791 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 ottobre 1942-XXI

*Il direttore generale*: POTENZA

(4088)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 5 % di scadenza 15 febbraio 1950-XXVIII

Si notifica che, a norma del decreto interministeriale 31 gennaio 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 26 del 1° febbraio 1941-XIX, il giorno di mercoledì 18 novembre 1942-XXI, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avranno inizio le estrazioni per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di lire 100.000, di L. 50 000 e di L. 10.000 ai buoni novennali del Tesoro 5 % delle diciannove serie, scadenti il 15 febbraio 1950-XXVIII, emesse in base al R. decreto-legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 6.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede, destinate alle estrazioni di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931-IX, avranno luogo il giorno 17 dello stesso mese di novembre, alle ore 9, nella sala sopra mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 29 ottobre 1942-XXI

*Il direttore generale*: POTENZA

(4087)

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

### Razionalizzazione della industria cotoniera (Avviso di rettifica)

Nella pagina 4038, rigo 11, 1ª colonna del n. 229 della *Gazzetta Ufficiale* 29 settembre 1942 (2° comma art. 1, decreto Ministeriale 28 settembre 1942 « Razionalizzazione della industria cotoniera »), in luogo di « massimo » leggasi « minimo », come risulta dal testo originale del decreto stesso.

(4111)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Nuova disciplina relativa all'approvvigionamento del bestiame ovino e caprino da macello

Con la presente circolare si illustrano le norme contenute nel decreto Ministeriale del 28 settembre 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 che stabilisce la disciplina dell'approvvigionamento degli ovini e caprini da macello.

*Norme riassuntive sulla disciplina.*

1. Tutti gli ovini destinati al macello devono essere conferiti all'Ente economico della zootecnia e consegnati, pertanto, agli Uffici provinciali della zootecnia. In ogni caso ciascun detentore deve conferire obbligatoriamente le seguenti percentuali minime di capi:

ovini e caprini sott'anno, 65 % del numero delle matricine;

ovini e caprini sopr'anno, il 10 % della consistenza numerica del gregge.

S'intende che l'obbligo del conferimento sussiste qualunque sia il numero dei capi posseduti.

Il mancato conferimento della percentuale minima fissata per i capi sott'anno, viene conteggiato in aumento dell'obbligo di consegna in capi adulti.

A tale scopo viene stabilito che un adulto equivale a due agnelloni o a quattro agnelli.

2. Nessun capo ovino e caprino può essere mattato, e nessun quantitativo di carne ovina e caprina macellata può essere immessa alla vendita, senza la prescritta autorizzazione da rilasciarsi dal locale Ufficio della zootecnia. Tale autorizzazione viene rilasciata a mezzo cartoline così denominate:

5/O per le contrattazioni dirette;

21/O e 21/O-*bis* per i raduni e per i centri fissi di ritiro;

25/O per le macellazioni aziendali e le regalie.

Il documento comprovante l'autorizzazione (tagliando *C* della cart. mod. 5/O e tagliando *B* delle cartoline mod. 21/O e 21/O-*bis*) deve essere esibito dall'acquirente al direttore del macello od al sanitario incaricato della vigilanza delle carni, il quale deve munirlo del proprio visto, ed a cura del macellatore dovrà essere spedito e consegnato entro 24 ore all'Ufficio provinciale della zootecnia.

3. Per gli ovini e caprini da macello destinati al consumo aziendale, o regalie contrattuali, e per quelli che gli allevatori usano offrire in occasione di ricorrenze annuali è prescritto

analoga autorizzazione (cart. mod. 25/O), da richiedersi preventivamente all'Ufficio provinciale della zootecnia.

In tale caso resta sempre fermo per l'allevatore l'obbligo del conferimento nelle percentuali minime stabilite.

4. Sulla base delle denunzie della consistenza degli allevamenti al 20 luglio 1942-XX l'Ente economico della zootecnia, a mezzo dei propri Uffici provinciali, provvede a determinare ed a notificare ad ogni allevatore a mezzo affissione all'albo comunale la quantità minima di ovini e di caprini da macello che deve essere consegnata obbligatoriamente durante la campagna armentaria 1942-43-XXI.

Successivamente, gli Uffici provinciali della zootecnia provvederanno, su denuncia scritta dell'interessato, ad apportare a tali dati le variazioni che si rendessero necessarie in dipendenza di modifiche avvenute nella consistenza degli allevamenti.

5. Gli Uffici provinciali della zootecnia, devono mettersi nelle condizioni di conoscere, dagli stessi allevatori la quantità del bestiame ovino e caprino da macello che gli allevatori intendono consegnare oltre la quota minima bloccata, e i periodi più opportuni per il ritiro.

6. La consegna degli animali agli Uffici provinciali della zootecnia può essere effettuata ai *raduni* (animali vivi) o ai *centri di ritiro* (animali macellati) direttamente dagli allevatori od a mezzo di raccoglitori autorizzati.

La consegna può anche essere effettuata direttamente dall'allevatore al macellaio che sia munito dell'apposita cartolina mod. 5/O.

7. I raduni e i centri di ritiro saranno convenientemente predisposti e organizzati dagli Uffici provinciali della zootecnia, che avranno cura di scegliere, preferibilmente, località provviste di scalo ferroviario.

Per rendere più facile il conferimento agli allevatori, gli Uffici suddetti potranno istituire, semprechè ne sia ravvisata la necessità in rapporto al numero degli animali da conferire dei centri fissi di raduno o di ritiro (settimanali, quindicinali o mensili).

8. L'invito ai raduni ed ai centri di ritiro deve essere fatto con l'invio di apposita cartolina di conferimento da spedirsi all'interessato almeno otto giorni prima a cura dell'Ufficio provinciale della zootecnia.

9. Tutto il bestiame presentato nei centri di ritiro o ai raduni deve essere ritirato dal Consocarni unico Ente acquirente.

10. La valutazione del bestiame è fatta da apposita Commissione composta di un esperto di nomina ministeriale con funzione di presidente, di un rappresentante dell'Ente economico della zootecnia e di un rappresentante del Consocarni.

In assenza dell'esperto di nomina ministeriale, la funzione di presidente viene demandata ad un esperto che si trovi sul posto scelto dai rappresentanti delle parti interessate (Ufficio della zootecnia e Consocarni).

La valutazione va fatta con le norme stabilite dal Comitato centrale degli esperti ed in base ai prezzi fissati dalle tabelle nazionali a peso vivo, per gli animali conferiti ai raduni, e a peso morto con pelle e senza pelle per gli animali conferiti ai centri di ritiro.

Oltre ai prezzi delle tabelle è stabilita per il bestiame ovino e caprino da macello una maggiorazione di L. 96 al q.le peso vivo, per gli animali conferiti vivi, e di L. 160 al q.le peso morto, per gli animali conferiti macellati.

Per le cartoline mod. 5/O la maggiorazione è così stabilita:

lattanti, L. 8 a capo;
agnelloni e caprettoni, L. 16 a capo;
adulti, L. 24 a capo.

11. La raccolta e la consegna ai raduni e ai centri di ritiro degli animali delle zone decentrate ed a produzione sparsa può avvenire a mezzo di raccoglitori autorizzati, ai quali gli allevatori possono — a loro scelta — vendere o affidare fiduciariamente il loro bestiame perchè, dopo averlo eventualmente macellato lo conferiscano per loro conto ad un determinato raduno o centro di ritiro.

Il conferimento mediante cartolina mod. 5/O avviene in modo analogo ai bovini e suini, purchè la macellazione dei capi acquistati con tale cartolina avvenga presso i pubblici macelli. I Co.pro.ma. debbono richiedere, agli Uffici provinciali della zootecnia, soltanto il numero delle cartoline fissato dal Ministero.

Tale richiesta deve essere fatta dal Co.pro.ma, per iscritto con l'elenco nominativo dei macellai ai quali devono essere intestate le cartoline, che verranno poi distribuite dal Co.pro.ma. stesso.

Il macellaio si reca dall'allevatore con il quale stabilisce di comune accordo il prezzo in base alla tabella nazionale, quindi con il tagliando *C* ottiene l'autorizzazione alla macellazione. Il tagliando *C* vistato dal veterinario e affrancato a spese dell'acquirente, deve da questi essere spedito entro 24 ore dall'avvenuta macellazione all'Ufficio della zootecnia.

La scelta del modo del conferimento è di competenza dell'Ufficio provinciale della zootecnia, il quale si regolerà tenendo presenti le condizioni ambientali delle singole zone della provincia.

Per il bestiame ovino e caprino non si fa una netta distinzione tra centri di maggiore e minore consumo; in quelle provincie nelle quali la produzione è molto scarsa tutto l'approvvigionamento può avvenire a mezzo cartolina mod. 5/O, compresi, quindi, i grandi centri; là dove, invece, la produzione è tale da consentire l'effettuazione dei raduni, il sistema normale di approvvigionamento rimane quello dei raduni e dei centri di ritiro.

12. Determinata dall'Ente economico della zootecnia la disponibilità quindicinale, l'assegnazione alla provincia si effettua su piani provinciali stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

13. Nel caso che gli animali vengano distribuiti vivi dai Co.pro.ma., le pelli ricavate debbono essere consegnate dai macellai ai magazzini di raccolta delle pelli ovine e caprine, secondo quanto previsto dal decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62. Se gli ovini e caprini vengono conferiti macellati o distribuiti dai Co.pro.ma. macellati, tale obbligo incombe agli allevatori o ai Co.pro.ma.

14. La responsabilità del pagamento al conferente quando il bestiame venga conferito ai raduni od ai centri di ritiro spetta all'Ente economico della zootecnia che deve provvedervi non oltre l'ottavo giorno dall'avvenuta consegna.

A sua volta il Consocarni provvederà per il pagamento all'Ente economico della zootecnia entro cinque giorni dal ritiro. A garanzia sarà stipulata apposita convenzione tra Ente della zootecnia, Consocarni e banca.

*Organi del servizio.*

Sono organi del servizio:

*a*) al centro:

l'Ente economico della zootecnia;

l'Associazione nazionale Consorzi provinciali macellai per le carni;

il Comitato centrale degli esperti;

la Commissione amministrativa per la gestione del fondo conguaglio per le spese di trasporto che ha sede presso la S.A.I.B.;

*b*) alla periferia:

gli Uffici provinciali della zootecnia;
i Consorzi provinciali tra macellai per le carni;
le Commissioni compartimentali di controllo;
le Commissioni locali di valutazione;
i coordinatori dell'Ente economico della zootecnia;
gli ispettori compartimentali del Consocarni.

L'Ente economico della zootecnia, predispone, indirizza, coordina ed invigila il lavoro dei dipendenti Uffici provinciali, direttamente ed a mezzo dei direttori di coordinamento; e, attenendosi alle convenzioni in atto, regola i suoi rapporti con il Consocarni e con la banca per i servizi della raccolta, della consegna e del pagamento del bestiame ovino e caprino conferito.

L'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i macellai per le carni (Consocarni), predispone, coordina ed invigila l'attività dei dipendenti Consorzi provinciali, direttamente ed a mezzo degli ispettori compartimentali; mantiene i rapporti con l'Ente economico della zootecnia e provvede al pagamento degli animali ricevuti in base alle convenzioni stipulate con l'Ente stesso e la banca.

Le Commissioni compartimentali di controllo seguono e controllano il lavoro delle Commissioni di valutazione e ne riferiscono al Comitato centrale degli esperti, del quale eseguono tutte le disposizioni relative al servizio.

Gli Uffici provinciali della zootecnia sono gli organi economici dei produttori, che nell'ambito della rispettiva provincia, provvedono all'attuazione pratica del conferimento istituendo e tenendo aggiornato lo schedario, compilando il calendario dei raduni, ecc. Possono nominare dei fiduciari di

zona con il compito di sorvegliare gli allevamenti della provincia, di raccogliere le prenotazioni degli animali da conferire, di ricevere e di accertare le denunzie di variazione della consistenza degli allevamenti, di assicurarsi che il bestiame venga portato ai raduni od ai centri di ritiro, ed infine di segnalare, di volta in volta, agli Uffici della zootecnia gli inconvenienti che possono verificarsi nell'attuazione della disciplina.

Inoltre gli Uffici provinciali dell'Ente economico della zootecnia possono nominare i raccoglitori autorizzati per il ritiro degli animali delle zone decentrate e di quelle in cui l'allevamento ovino e caprino è particolarmente frazionato e sparso. La nomina di tali raccoglitori dovrà esser fatta con il benestare della Sezione provinciale dell'alimentazione.

I Consorzi provinciali tra macellai per le carni (Co.pro.ma.) sono gli organi corrispondenti ed esecutori periferici del Consocarni.

Le Commissioni di valutazione operano secondo le direttive del Comitato centrale degli esperti.

*Resa in carne degli ovini.*

Per resa in carne degli ovini e caprini s'intende il rapporto tra il peso morto e il peso vivo. Resta precisato che per peso morto s'intende quello dell'animale abbattuto, dissanguato e privato delle seguenti parti: corna, pelle, visceri addominali (escluso fegato per la parte riconosciuta alibile, reni e milza) e zampi d i ginocchi e dai garetti in giù. S'intende che la corata resta nell'animale e fa parte del peso morto.

Per il bestiame conferito vivo il fegato ed i polmoni sono compresi nel peso morto, qualunque sia la loro alibilità anche nel caso venga effettuata la prova di resa. La pesatura dell'animale macellato va eseguita a freddo, ossia quattro ore dopo la macellazione. Se è eseguita prima di tale lasso di tempo, bisogna calcolare uno sfrido, che, in ogni caso, non può superare il 2 per cento

*Compiti delle Commissioni esperti.*

Le operazioni di valutazione sono svolte da una Commissione il cui presidente è di nomina ministeriale assistito da due componenti rappresentanti le parti e coadiuvato da un segretario messo a disposizione dell'Ufficio provinciale della zootecnia. La Commissione dipende dal Comitato degli esperti e ne esegue gli ordini e le disposizioni. Il pagamento del presidente e del segretario compete al Comitato stesso, mentre i due componenti vengono pagati rispettivamente dalle parti.

Le operazioni di valutazione sono le seguenti:

*a*) prendere in consegna gli animali che vengono presentati dal delegato dell'Ufficio provinciale della zootecnia, firmando l'apposito modulo;

*b*) accertare le condizioni di apprestamento degli animali macellati e, coll'assistenza del veterinario presente al raduno, accertarsi dell'idoneità delle carni al consumo e al trasporto;

*c*) pesare il bestiame;

*d*) classificare ogni partita in gruppi, categoria, qualità e resa e attribuire i prezzi secondo la tabella nazionale di valutazione, e, con piena obbiettività.

Al fine di compiere la classifica con maggiore esattezza e per consentire in qualunque momento un controllo del giudizio, ciascun componente della Commissione degli esperti deve essere fornito di un libretto sul quale deve segnare le classifiche da lui attribuite;

*e*) dividere i capi secondo le varie distribuzioni previste dall'Associazione nazionale Consorzi provinciali tra macellai per le carni, in relazione ai requisiti richiesti per ciascuna destinazione;

*f*) compilare il verbale di classifica in quadruplice copia. Tali copie, chiaramente firmate dal presidente e dai due rappresentanti degli Enti conferenti e acquirenti, dal segretario, nonchè dall'ufficiale della Sezione provinciale dell'alimentazione presenti al raduno, devono essere consegnate dal presidente stesso sul luogo del raduno, ai rappresentanti degli Enti interessati e cioè:

due copie al delegato dell'Ufficio provinciale della zootecnia (uno per l'Ufficio, uno per la banca),

una copia al rappresentante dell'Ente acquirente,

una copia sarà spedita al Comitato centrale degli esperti.

Se le destinazioni sono diverse, per ognuna di esse deve essere redatto apposito verbale di classifica in quattro copie come sopradetto.

I rappresentanti degli Enti, prima di firmare il verbale procederanno a un accurato controllo dei dati in modo da rilevare eventuali errori od inesattezze prima che il verbale sia ricevuto in consegna e quindi reso definitivo.

Il Comitato centrale degli esperti rimetterà copia del verbale di ognuno dei raduni all'Ente economico della zootecnia, al Consocarni e agli altri Enti citati.

Nel caso in cui i rappresentanti delle parti interessate (Ufficio della zootecnia e Consocarni) ritenessero il giudizio del presidente non rispondente al reale valore degli animali possono chiedere il giudizio di controllo. La prova di accertamento non può essere chiesta per singoli capi, ma per l'intero numero di animali assegnati ad una stessa destinazione; la prova di accertamento deve essere fatta subito sul posto del raduno dalla stessa Commissione di valutazione, su di un limitato numero di animali rappresentativi; ultimata la prova stessa la Commissione deve redigere il verbale di classifica sulla base delle risultanze della prova di accertamento, indicando negli appositi spazi del riepilogo del verbale che vi è stata la prova di accertamento e precisando gl. estremi differenziali che ne sono emersi;

*g*) consegnare al rappresentante del Consocarni gli ovini e i caprini conferiti.

Tutte le operazioni della Commissione di valutazione sono definitive e il giudizio della Commissione stessa è inappellabile; così pure è definitiva l'assegnazione fatta agli acquirenti.

*Organizzazione e calendario dei raduni.*

I raduni costituiscono l'elemento fondamentale di tutta la disciplina, perchè sulla base del numero degli animali in essi conferiti vengono preparati i piani di assegnazione e di distribuzione che assicurano l'approvvigionamento.

E' pertanto necessario che gli Uffici provinciali della zootecnia, ai quali spetta la completa responsabilità della riuscita dei raduni e dei ritiri, li predispongano con la massima diligenza e con la dovuta tempestività.

Per ottenere che i raduni rispondano allo scopo di assicurare l'approvvigionamento degli ovini e caprini da macello, bisogna tener conto di tre elementi essenziali, prima di stabilire il calendario:

la data in cui si effettuerà ciascun raduno;

la località in cui deve svolgersi;

il numero dei soggetti che saranno conferiti.

Le date dei raduni debbono anzitutto fissarsi in coincidenza con la maturazione dei soggetti per il macello, avendo cura di distribuirli nel tempo in guisa da formare un calendario che consenta di assorbire la intera produzione di ciascuna provincia nei periodi più opportuni, in relazione anche con lo spostamento dei greggi.

La fissazione della data formerà oggetto di particolare studio specie quando si tratti di raduni di animali macellati (centri di ritiro), dato che l'Ente acquirente deve far giungere le carni nei luoghi di consumo in perfetto stato di conservazione e nelle giornate in cui ne è consentita la vendita al minuto.

Non saranno, quindi, indetti raduni di animali macellati in giorni lontani da quelli in cui è permesso il consumo della carne ovina da parte della popolazione.

Predisposto il calendario dei raduni, le date non devono essere più mutate, salvo casi eccezionali e pienamente giustificati.

Delle eventuali variazioni del calendario gli Uffici della zootecnia, dovranno dare immediata notizia a tutti gli Enti interessati, per metterli in condizione di disporre tempestivamente in conseguenza.

La scelta della località sarà fatta per quanto possibile subordinando le eventuali difficoltà dei conferimenti alle imprescindibili necessità del trasporto e dell'approvvigionamento.

I raduni e i centri fissi di ritiro dovranno disporre di pesa.

Di ogni raduno deve essere stabilito il numero degli animali che saranno conferiti. Ciò è di fondamentale importanza per la preparazione dei piani di ripartizione e di approvvigionamento e al fine di disporre e di utilizzare nel migliore modo i mezzi di condizionamento e di trasporto.

Deve essere, perciò, assolutamente evitato che un eccesso di animali conferiti rispetto al previsto, metta in difficoltà

a causa della conseguente insufficienza di ceste e dei mezzi di trasporto predisposti, lo spedizioniere, nonchè l'Ente acquirente; o che un difetto di capi conferiti rispetto al previsto lasci inutilizzata una parte dei mezzi di trasporto disponibili, ed impedisca di approvvigionare i centri di consumo in conformità dei piani predisposti.

Pertanto il numero degli animali vivi o macellati presentati a ciascun raduno non dovrà discostarsi di oltre il 20 per cento in più o in meno, dal numero fissato in calendario.

Gli Uffici della zootecnia debbono mettersi in grado di operare avendo perfetta conoscenza delle condizioni dei greggi della provincia.

E' ovvio, poi, che l'ora di inizio dei raduni deve essere fissata tenendo nel debito conto il tempo che gli animali debbono impiegare per raggiungere la località fissata per il raduno, nonchè quello necessario allo svolgimento delle operazioni di valutazione e di carico degli animali conferiti.

Deve essere evitato che le operazioni di carico si protraggano a tarda ora. I raduni ed i centri di ritiro devono essere fissati quando e dove si prevede un afflusso di almeno 50 capi adulti e 150 piccoli.

Una copia del calendario dei raduni sarà trasmessa dall'Ufficio provinciale della zootecnia alla Sezione provinciale dell'alimentazione, la quale disporrà per l'invio di un ufficiale perchè presieda il raduno, con le stesse facoltà stabilite per i raduni bovini e suini; ed una copia al fiduciario del Consocarni.

L'Ufficio della zootecnia comunica il calendario all'Ente economico della zootecnia e all'Ufficio coordinamento compartimentale. A sua volta l'Ufficio di coordinamento dovrà comunicare tempestivamente il calendario alla Commissione compartimentale di controllo.

Gli animali sono presentati al presidente della Commissione di valutazione da un fiduciario dell'Ufficio provinciale della zootecnia il quale:

*a*) dovrà redigere un verbale di consegna che gli sarà ritornato firmato dal presidente della Commissione;

*b*) dovrà accertarsi se gli animali sono presentati macellati, sono in perfette condizioni di apprestamento;

*c*) dovrà rilasciare ai conferenti il bollettino di consegna con gli estremi della valutazione.

*Consegna del bestiame al fiduciario del Consocarni ed allo spedizioniere.*

Terminate le operazioni di valutazione, il bestiame viene consegnato dal presidente della Commissione al fiduciario del Consocarni, il quale — quando non faccia parte della Commissione di valutazione — non si limiterà ad assistere passivamente allo svolgimento del raduno, ma dovrà tenersi in stretto contatto con la Commissione senza peraltro interferire minimamente nel giudizio di stima.

Il fiduciario del Consocarni e lo spedizioniere dovranno assicurarsi che gli animali macellati siano in condizioni di rispondente preparazione. In più dovranno assicurarsi, in rapporto con la distanza dal centro da rifornire, che tanto le carni quanto gli animali vivi siano in condizioni da sopportare il viaggio.

Se lo stato degli animali vivi o le condizioni climatiche (scirocco) od improvvise difficoltà di trasporto facessero prevedere il deterioramento delle carni degli animali da spedirsi macellati o l'arrivo in cattive condizioni del bestiame vivo, il fiduciario del Consocarni, facendosi parte diligente, si porrà in comunicazione telefonica con l'Ente da cui dipende, il quale potrà anche disporre che tutti o parte dei capi conferiti vengano consumati localmente.

A tal fine resta stabilito che, ad ogni raduno sia presente un incaricato del Co.pro.ma. locale per l'eventuale ritiro di tali capi, i quali saranno immessi al consumo secondo disposizioni che saranno impartite dalla Sezione provinciale dell'alimentazione.

Se quanto sopra viene deciso dopo la chiusura del raduno il fiduciario del Consocarni dovrà informare il presidente della Commissione perchè provveda a rifare i verbali sulla base delle nuove destinazioni degli animali.

*Spedizione degli animali.*

La spedizione deve essere curata dallo spedizioniere in guisa da assicurare l'arrivo a destinazione degli animali vivi o macellati, in perfette condizioni. Trattasi di compito particolarmente delicato e della massima responsabilità, lo spedizioniere dovrà, pertanto, usare ogni accorgimento e tutta la necessaria diligenza nel disimpegnarlo.

La spedizione degli agnelli vivi deve essere di norma evitata; la spedizione degli animali macellati deve essere eseguita in conformità alle istruzioni impartite dal Ministero dell'interno (eviscerati e in ceste).

Il fiduciario del Consocarni dovrà accertarsi che la spedizione venga fatta con perfetta rispondenza tecnica ed igienica di trasporto e che l'inoltro a destinazione si effettui con i mezzi più celeri (agganciamento ai treni viaggiatori).

Per il trasporto degli animali al centro di raduno o di ritiro deve provvedere l'allevatore a sue spese, direttamente od a mezzo di raccoglitori autorizzati; all'ulteriore trasporto ai centri di consumo, previsti dal piano nazionale di assegnazione, provvede il fondo conguaglio amministrato dalla S.A.I.B.

*Ammissione alla macellazione degli animali conferiti ai raduni ed alla vendita degli animali conferiti ai centri di ritiro.*

Gli Enti che hanno avuto in assegnazione gli animali vivi provenienti dai raduni, devono farsi rilasciare la cartolina mod. 21/O dall'Ufficio della zootecnia della provincia nella giurisdizione della quale gli animali stessi saranno macellati.

L'Ufficio della zootecnia provvede al rilascio delle cartoline dietro presentazione, da parte dell'Ente assegnatario, della copia del verbale di valutazione al raduno.

L'Ufficio della zootecnia rilascia una cartolina mod. 21/O per ogni gruppo di capi aventi la stessa destinazione e da abbattersi presso il medesimo macello. In mancanza del verbale di raduno l'Ufficio rilascierà un certificato provvisorio per rendere possibile la macellazione e successivamente provvederà alla regolarizzazione con l'emissione della cartolina mod. 21/O.

Analoga procedura è prevista per la richiesta e il rilascio delle cart. mod. 21/O-*bis* relative, alla immissione alla vendita degli animali (macellati) conferiti ai centri di ritiro.

*Macellazione d'urgenza*

Nei casi di macellazione d'urgenza l'Ufficio provinciale della zootecnia deve regolarsi come segue:

*a*) assicurarsi che il veterinario, che ha autorizzato la macellazione d'urgenza presso un pubblico macello, abbia provveduto a compilare ed a rimettere all'Ufficio provinciale della zootecnia la prescritta cartolina mod. 9/O, e che qualora le carni siano state destinate alla bassa macelleria la loro vendita sia stata effettuata secondo le norme del R. decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

*b*) curare il rilascio delle cartoline mod. 5/O, in accompagnamento delle 9/O, se le carni degli animali macellati d'urgenza siano state destinate al libero consumo;

*c*) assicurarsi che, nei casi in cui la macellazione d'urgenza avviene nella azienda, le carni vengano destinate al consumo della stessa.

*Compiti dei veterinari comunali o dei sanitari incaricati delle ispezioni alle carni.*

I compiti assegnati ai veterinari comunali e, in mancanza, ai sanitari incaricati della vigilanza sanitaria delle carni, relativi al servizio di approvvigionamento degli ovini e caprini da macello sono i seguenti:

*a*) presenziare ai ritiri degli animali macellati, dando parere sulla preparazione a regola d'arte delle carni e sulla loro commestibilità e trasportabilità, in relazione ai luoghi di destinazione;

*b*) accertare che i capi presentati alla mattazione siano accompagnati dal prescritto documento (cart. mod. 21/O) per gli animali provenienti dai raduni e cartolina mod. 5/O per quelli acquistati mediante accordo diretto fra le parti;

*c*) accertare che gli animali consegnati già malati siano muniti del prescritto mod. 21/O-*bis;*

*d*) rilasciare la prescritta cart mod 9/O per gli animali macellati d'urgenza avvertendo tempestivamente l'Ufficio provinciale della zootecnia nei casi in cui unitamente alla cart. mod. 9/O deve essere rilasciata la 5/O;

*e*) ritirare le cartoline presentate dagli interessati per controllarne i dati e apporre sulle stesse il timbro del macello ed il visto a comprova dell'avvenuta macellazione;

*f)* informare telegraficamente l'Ufficio della zootecnia nel caso vengano presentati animali non accompagnati dal prescritto documento, e, prima di autorizzare la macellazione, attendere le istruzioni che l'Ufficio della zootecnia invierà con il mezzo più celere (telegrafo o telefono);

*g)* verificare il verbale « denuncia danno » e il conto « ricavo spoglie » nei casi di infortunio o di macellazione d'urgenza.

Più precisamente debbono:

1) attestare gli accertamenti fatti, il giudizio espresso, le decisioni prese in conformità alle funzioni loro demandate dalle vigenti disposizioni;

2) attestare la veridicità dei dati richiesti e disposti nei moduli;

3) attestare l'opera svolta nelle proprie competenze per l'utilizzazione delle spoglie;

4) fornire ogni elemento di cui, per ragioni del proprio ufficio, sia venuto a conoscenza in ordine ai danni documentati;

5) trasmettere all'Ufficio della zootecnia entro il 5 di ogni mese la nota riguardante i capi visitati nel mese precedente nei macelli pubblici.

*Facoltà al Comitato degli esperti.*

Ogni altra norma applicativa che si rendesse necessaria durante l'attuazione della disciplina, sarà esaminata dal Comitato degli esperti nelle sue riunioni settimanali, e, in base alle deliberazioni, saranno impartite dal Comitato stesso le relative disposizioni.

*Il Ministro*: PARESCHI

(4107)

## ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

### Sostituzione del commissario liquidatore della Banca San Giacomo, in liquidazione, con sede in Palermo

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, presidente del Comitato dei Ministri, in data 31 marzo 1939-XVII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca S. Giacomo, società anonima cooperativa con sede in Palermo e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 20 gennaio 1941-XIX, col quale il dott. Antonino Bevilacqua venne nominato commissario liquidatore della suddetta azienda di credito;

Considerato che il commissario liquidatore dott. Antonino Bevilacqua è stato richiamato alle armi e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. rag. Umberto Filosto fu Rosario è nominato commissario liquidatore della Banca S. Giacomo, società anonima cooperativa avente sede in Palermo, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni, in sostituzione del dott. Antonino Bevilacqua.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 ottobre 1942-XX

V. AZZOLINI

(4109)

# CONCORSI

## REGIA PREFETTURA DI ROVIGO

### Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1940-XIX;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate al concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1940-XIX:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Trombetta Mimosa | punti | 57.368 - 100 |
| 2. | Marin Italina | » | 57.162 - 100 |
| 3. | Montagna Clara | » | 55.200 - 100 |
| 4. | Altafin Dorina Giovanna | » | 51.312 - 100 |
| 5. | Previato Alda | » | 51.162 - 100 |
| 6. | Butturi Maria | » | 48.425 - 100 |
| 7. | Trivellato Dorica | » | 46.937 - 100 |
| 8. | Franzoso Maria | » | 45.618 - 100 |
| 9. | Baccaglini Carini Irene | » | 44.793 - 100 |
| 10. | Dal Santo Carmelitana | » | 42.875 - 100 |

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Rovigo e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Regia prefettura di Rovigo e dei Comuni interessati.

Rovigo, addì 15 ottobre 1942-XX

*Il prefetto*: STROPPOLATINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Veduta la graduatoria delle candidate dichiarate idonee al concorso per posti di ostetrica condotta, vacanti in Comuni della provincia di Rovigo al 30 novembre 1940-XIX, bandito con decreto prefettizio n. 29514 del 31 dicembre 1940-XIX modificato dai successivi decreti n. 5554 del 13 marzo 1941-XIX, del 27 giugno 1941-XIX, n. 13596, del 24 settembre 1941-XIX, n. 20378;

Veduto il decreto prefettizio n. 22664 in data 15 ottobre 1942-XX con cui è stata approvata la graduatoria sopra indicata;

Veduti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Tenuto conto delle preferenze dei posti messi a concorso specificate nelle domande a suo tempo prodotte dalle candidate;

Decreta:

Le sottoindicate candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in narrativa, con l'attribuzione del posto a fianco di ciascuna specificato:

1. Trombetta Mimosa - Adria (fraz. Cavanella Po e Mazzorno Sinistro);
2. Marin Italina - Badia Polesine (fraz. Crocetta e Salvaterra);
3. Montagna Clara - Taglio di Po (fraz. Oca);
4. Altafin Dorina Giovanna - Porto Tolle (fraz. Scardovari).

I podestà dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto ai sensi dell'art. 56 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Rovigo e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Regia prefettura di Rovigo e dei Comuni interessati.

Rovigo, addì 15 ottobre 1942-XX

*Il prefetto*: STROPPOLATINI

(4093)

## REGIA PREFETTURA DI ALESSANDRIA

### Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il proprio decreto n. 35569 San., in data 31 dicembre 1940 col quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per tredici posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Alessandria al 30 novembre 1940;

Visto il proprio decreto n. 18159 San., in data 2 luglio 1942 relativo all'ammissione delle candidate al concorso predetto;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso predetto e la graduatoria di merito delle candidate formulata dalla Commissione predetta;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle candidate partecipanti al concorso predetto come segue:

1) Amelotti Adriana . . . . punti 61,914
2) Gambino Maria . . . . . » 60,141
3) Damasio Lucia . . . . . » 59,920
4) Briatta Irma . . . . . » 59,635
5) Romussi Esterina . . . . . » 59,546
6) Canegallo Maddalena . . . . » 59,370
7) Ombra Adelaide . . . . . » 58,991
8) Avio Maria . . . . . . » 58,851
9) Dubuis Augusta . . . . . » 58,807
10) Brigada Ofelia . . . . . » 58,758
11) Stella Pierina . . . . . » 58,577
12) Oddera Teresa . . . . . » 58,480
13) Sacchi Maria . . . . . » 58,146
14) Botto Rosa . . . . . . » 57,969
15) Rotticci Maddalena . . . . » 57,933
16) Ricci Beatrice . . . . . » 57,433
17) Ferretto Felicita . . . . . » 57,024
18) Zunini Emilia . . . . . » 56,259
19) Malafarina Maria . . . . » 55,784
20) Curotto Maria . . . . . » 55,565
21) Giacomin Gemma . . . . » 55,408
22) Ottavis Silvia . . . . . » 55,150
23) Martini Angela . . . . . » 54,840
24) Camera Rosetta . . . . . » 53,752
25) Mazzieri Ermelinda . . . . » 53,750
26) Piccioni Luigina . . . . . » 52,716
27) Masarati Maria . . . . . » 52,474
28) Zagnoli Argentina . . . . » 52,274
29) Bruno Giovanna . . . . . » 52,230
30) Fossati Natalina . . . . . » 52,102
31) Guaschino Rosa . . . . . » 51,930
32) Persano Maria . . . . . » 51,629
33) De Grada Giovanna . . . . » 51,674
34) Boetti Fiorina . . . . . » 50,746
35) Bassano Elisa . . . . . » 50,742
36) Lanzardo Teresa . . . . . » 50,247
37) Bernardotti Irma. . . . . » 49,345
38) Pagani Elisa . . . . . » 48,992
39) Mazza Fiorina . . . . . » 48,870
40) Crema Silla . . . . . . » 48,583
41) Panunzi Tullia . . . . . » 48,443
42) Gianesin Clementina . . . . » 47,948
43) Nosenzo Assunta . . . . . » 47,721
44) Mogliazza Delfina . . . . » 47,295
45) Rosa Adele . . . . . punti 47,151
46) Persico Giacomina . . . . » 46,778
47) Venturi Wilma . . . . . » 45,742
48) Mantovani Santina . . . . » 45,002
49) Fineschi Andreina . . . . » 44,344
50) Oberti Maddalena . . . . » 43,751
51) De Maria Orsola . . . . . » 43,019
52) Corrado Annetta . . . . . » 43,008
53) Badino Teresa . . . . . » 42,861
54) Pelti Antonia . . . . . » 42,768
55) Corti Teresa . . . . . » 42,247
56) Tori Olga . . . . . . » 52,093
57) Borghisani Vittorina . . . . » 41,773
58) Monechino Angela . . . . » 40,992
59) Buffa Maria . . . . . . » 40,331
60) Cipriani Irene . . . . . » 38,629
61) Leporati Amelia . . . . . » 37,372
62) Musso Maria . . . . . » 35,416
63) Lonardi Corinna . . . . . » 35,247

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel bollettino della Prefettura e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 15 ottobre 1942-XX

*Il prefetto*: RICHARD

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il proprio decreto pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1940;

Esaminate le domande delle candidate e le sedi da esse richieste in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con Regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso predetto per le condotte a fianco di ciascuna indicate le seguenti candidate:

1) Amelotti Adriana, per la condotta di Alessandria-S. Giliano;
2) Gambino Maria Lidia, per la condotta di Tortona prima urbana;
3) Damasio Lucia, per la condotta di Masio;
4) Briatta Irma, per la condotta di Casale Monferrato-Rolasco-Torciello;
5) Romussi Esterina, per la condotta di Casalcermelli;
6) Ombra Adelaide, per la condotta di Murisengo;
7) Avio Maria, per la condotta di S. Salvatore Monferrato - seconda comunale;
8) Brigada Ofelia, per la condotta di Frassinello Olivola;
9) Stella Pierina, per la condotta di Fabbrica Curone;
10) Oddera Teresa, per la condotta di Alice Belcolle;
11) Sacchi Maria, per la condotta di Carrega Ligure;
12) Botto Rosa, per la condotta di Cellamonte;
13) Rotticci Maddalena, per la condotta di Mornese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, nel bollettino della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 17 ottobre 1942-XX

(4057) *Il prefetto*: RICHARD

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.